

Penale Ord. Sez. 6 Num. 46793 Anno 2017

Presidente: ROTUNDO VINCENZO

Relatore: CRISCUOLO ANNA

Data Udiienza: 26/09/2017

ORDINANZA

sull'istanza di rimessione proposta da

De Luca Cateno Roberto, nato a Fiumedinisi (ME) il 18/03/1972

nel procedimento a suo carico pendente dinanzi al Tribunale di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dell'istanza;

udito il difensore, avv. Carlo Taormina, che ha concluso per l'accoglimento dell'istanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Messina ha trasmesso ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen. l'istanza di rimessione e la documentazione allegata, depositata il 30 gennaio 2017 da De Luca Cateno Roberto nel procedimento pendente a suo carico nonché le osservazioni del collegio, del Presidente e di un componente del collegio.



Dopo aver premesso di essere imputato di due ipotesi di abuso di ufficio e falso in relazione ad iniziative positive per il comune di Fiumedinisi (contratto di quartiere e difese spondali realizzate in cemento anziché con il sistema a gabbioni, valutate positivamente dal Ministero delle Infrastrutture nella documentazione non prodotta dai P.m.) e di due ipotesi di tentata concussione, del tutto infondate e strumentali, in quanto la denuncia proveniva solo da tre persone, stretti congiunti e parenti della minoranza consiliare del comune di Fiumedinisi, di cui era sindaco all'epoca dei fatti (a fronte dei 150 proprietari terrieri che hanno negato di aver subito una qualche pressione con dichiarazioni non verbalizzate per disposizione del P.m. Todaro), il De Luca sostiene di essere vittima di un'aggressione giudiziaria da parte degli organi inquirenti, che, pur avvertiti della manovra ordita dallo Scarsella, giudice non togato in servizio presso il Tribunale di Messina, si sarebbero prestati alla stessa, diventando strumento dei suoi nemici politici, determinati a stroncarne l'ascesa.

Segnala che anche la magistratura giudicante si sarebbe piegata ai voleri della pubblica accusa, svilendo i consistenti e concreti elementi prodotti dai suoi difensori, giungendo a disporre il suo arresto il 21 giugno 2011 durante lo svolgimento del consiglio comunale con provvedimento poi annullato dalla Corte di cassazione, sottolineando che l'arresto era stato richiesto dalla stessa Procura, che qualche anno prima aveva archiviato l'indagine condotta sugli stessi fatti, ma da altro P.m..

Evidenzia di aver presentato una prima denuncia nel giugno 2012 alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria nei confronti di inquirenti, requirenti e giudicanti, attualmente pendente presso la Procura di Catanzaro all'esito del trasferimento di uno dei magistrati denunciati presso la Procura di Reggio e di aver presentato una nuova denuncia il 23 dicembre 2016 presso detta Procura dopo quanto accaduto all'udienza del 7 dicembre 2016, che dimostra il condizionamento esercitato dalla pubblica accusa sulla difesa di un coimputato e sul collegio.

Ricostruita la storia del gruppo da lui creato nel '92, operante nel settore dei centri di assistenza fiscale e dei patronati, cresciuto ed estesosi sul territorio nazionale, e la sua ascesa politica, che lo ha reso bersaglio degli avversari politici, specie dei potenti vertici della Regione, i quali hanno trovato sponda nella Procura della Repubblica di Messina, che ha aperto numerosi procedimenti a suo carico, definiti con archiviazione o sentenze di proscioglimento o ancora pendenti da anni, il denunciante ripercorre l'iter del procedimento in oggetto, illustrando l'ostruzionismo opposto da tutti gli uffici- persino dalla Presidenza del Tribunale di Messina, ai quali si era rivolto per ottenere l'accesso agli atti e poter organizzare la sua difesa-, gli elementi di prova offerti e le prove raccolte, anche

di natura documentale, in grado di dimostrare l'infondatezza delle accuse mossegli, specie quella di concussione, proveniente dallo Scarcella, autore invece, di un tentativo di estorsione ai danni del comune e suoi, la cui produzione è risultata vana ed inascoltata sia in fase di udienza preliminare che nel corso del dibattimento. Precisa, tuttavia, di aver ottenuto conferma nel corso del dibattimento dell'esistenza di un'azione sinergica dei suoi avversari politici e dei P.m., in primo luogo, del dr. Barbaro, interessato ad ottenere l'assunzione del figlio nella formazione professionale e per tale ragione interessato a non svolgere indagini sugli esposti da lui presentati sui lavori di metanizzazione, oggetto delle attenzioni del presidente della regione Raffaele Lombardo, il quale aveva condizionato le dichiarazioni dei dirigenti regionali in suo danno.

Segnala le continue modifiche dei capi di imputazione apportate per spostare in avanti i termini di prescrizione, la mancanza di iniziative penali nei confronti dei testimoni d'accusa, denunciati per le falsità dichiarate, le falsità contenute nella memoria conclusiva, depositata dai P.M. all'udienza del 18 ottobre 2016 per tutelare lo Scarcella dall'accusa di tentata estorsione; evidenza di aver ribadito nella memoria difensiva conclusiva, depositata il 17 novembre 2016, e nell'articolata denuncia consegnata al collegio giudicante il 25 novembre 2016, con richiesta di trasmissione alla Procura di Reggio Calabria di tutti gli atti del procedimento per la verifica sull'operato degli organi inquirenti di Messina, le anomalie procedurali e l'illecito comportamento dei P.M., ma precisa di essersi determinato a presentare l'istanza di rimessione del processo ed un'ulteriore denuncia in data 23 dicembre 2016 a seguito dei fatti accaduti nel corso dell'udienza del 7 dicembre 2016, in quanto comprovanti la gravità del condizionamento esercitato dai P.M. anche sul collegio giudicante.

Espone che a seguito del materiale depositato il 17 e 25 novembre 2016, in grado di far crollare il castello accusatorio e della denuncia sporta, fu concertata l'improvvisa malattia del difensore del coimputato, che avrebbe dovuto concludere, come il proprio difensore, per consentire ai Pubblici Ministeri di prendere tempo, tant'è che, sebbene in udienza fosse presente altro rappresentante dell'ufficio del P.m., il dr. Barbaro era all'esterno dell'aula ed effettuava frequenti accessi nella cancelleria del collegio, sia prima che durante l'udienza, e lo stesso collegio si adoperò per assecondare le esigenze della Procura. Infatti, il presidente del collegio tentò di convincere il suo difensore a concludere, rinviando ad altra data l'arringa del difensore assente e la pronuncia della sentenza, e, nonostante l'opposizione al rinvio del P.m. di udienza, tutti i difensori dovettero chiedere il rinvio dell'udienza con sospensione dei termini prescrizionali, ottenendo l'immediato accoglimento dell'istanza da parte del collegio con fissazione dell'udienza di rinvio.

Deduce che la Pubblica Accusa ha condizionato il collegio giudicante anche sul dissequestro delle difese spondali, esprimendo ingiustificati pareri negativi, in quanto le opere sono state regolarmente collaudate e ritenute conformi alle normative ambientali, e che il collegio ha già rigettato tre istanze, ma non si è ancora pronunciato su quella del 5 luglio 2016; sostiene di aver motivo di ritenere che il processo, unico dei tanti rimasto a suo carico, sia destinato a concludersi con la sua condanna, vista la parzialità delle indagini, le anomalie denunciate e la disponibilità mostrata dal collegio ad assecondare le richieste dell'accusa.

Evidenzia di aver motivo di dubitare dell'imparzialità del collegio, specie perché indotto a ritenere che la d.ssa Curatolo, componente del collegio, nutra risentimento nei suoi confronti, a causa delle disavventure del padre, ex direttore della Banca del Sud di Nizza di Sicilia e collega del suocero, al quale la madre del giudice, ospitata insieme alla famiglia in un'abitazione dei suoceri, aveva rimproverato di non aver riferito nulla dei comportamenti del coniuge, così da evitare l'infelice epilogo delle dimissioni. Riferisce di aver appreso solo da poco tale circostanza, ma di averla collegata all'episodio verificatosi nell'udienza del 4 giugno 2014, quando, su segnalazione della d.ssa Curatolo, il Presidente lo allontanò dall'aula perché, secondo il giudice, avrebbe strizzato l'occhio al teste a discarico che stava per essere escusso; riferisce ancora che all'udienza del 7 dicembre 2016 la d.ssa Curatolo aveva manifestato contrarietà alla sua richiesta di rilasciare dichiarazioni, sebbene il presidente del collegio fosse disponibile, e rimarca la circostanza che il giudice non abbia sentito il dovere di astenersi.

Segnala inoltre, che anche il Presidente del collegio ha dimostrato di non avere particolare simpatia nei suoi confronti e che il collegio ha dimostrato di subire il condizionamento dell'accusa, come provato dall'ostruzionismo e dalla continua lesione del diritto di difesa nel corso del dibattimento.

Per tutte le ragioni esposte chiede la rimessione del processo al Tribunale di Reggio Calabria.

Nelle note allegate all'istanza il collegio segnala che in ragione delle asserzioni provenienti dall'imputato in data 3 febbraio 2017 è stata presentata istanza di astensione, rigettata dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 6 febbraio 2017; il Presidente del collegio ricostruisce la linearità del comportamento tenuto nel corso dell'udienza del 7 dicembre 2016, risultante dalla trascrizione del verbale di udienza, dal quale emerge che il rinvio fu richiesto concordemente dai difensori, ivi compreso il difensore del De Luca, per la necessità di una contestuale trattazione del procedimento, prestando il consenso alla sospensione dei termini di prescrizione; smentisce l'opposizione

della d.ssa Curatolo alla richiesta del De Luca di rendere spontanee dichiarazioni, avendo egli stesso segnalato l'incompatibilità processuale di qualsiasi attività con il rinvio preliminare dell'udienza; ha precisato che l'episodio verificatosi all'udienza del 4 giugno 2014 fu percepito dall'intero collegio e fu sua la decisione di allontanare l'imputato dall'aula per evitare il condizionamento del teste; ha infine, aggiunto che l'istruttoria dibattimentale è stata sempre condotta con serenità ed imparzialità, assicurando a tutti gli imputati il rispetto dei loro diritti.

Anche la d.ssa Curatolo ha redatto una breve nota, nella quale precisa di non avere memoria dei rapporti di frequentazione tra la sua famiglia e quella dei suoceri dell'imputato, risalente ad oltre trenta anni fa e ad un periodo in cui aveva solo cinque anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta è inammissibile perché manifestamente infondata.

La rimessione del processo è istituto che mira a tutelare la serenità e l'imparzialità dello svolgimento del processo e presuppone non la sussistenza di un giudice persona fisica, della cui imparzialità si dubiti per posizione, condotte o rapporti personali, ma l'accertamento di situazioni esterne o ambientali, che rischiano di turbare in concreto lo svolgimento del processo, incidendo sulla libertà di determinazione dell'organo giudicante ovvero delle parti che vi partecipano, sì da imporre il trasferimento del processo dalla sede inquinata da fenomeni perturbatori ad altra sede.

Il carattere eccezionale dell'istituto, che deroga ai normali criteri di determinazione della competenza territoriale ed al principio costituzionale di precostituzione del giudice, ne impone una interpretazione restrittiva ed un'applicazione limitata ai casi tassativamente previsti, con la conseguenza che le gravi situazioni locali, che determinano motivi di legittimo sospetto, devono essere oggettive, gravi, non altrimenti eliminabili ed idonee a pregiudicare la libera determinazione delle persone partecipanti al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica (Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso e altri).

Si è, pertanto, affermato che la grave situazione locale di cui all'art. 45 cod. proc. pen., che giustifica l'applicazione dell'istituto, deve necessariamente essere rappresentata da fenomeni esterni alla dialettica processuale, a tutela del principio della precostituzione per legge del giudice naturale, in linea con quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 della Convenzione EDU (Sez. 6, n. 17170 del 01/03/2016, Colucci, Rv. 267170).



Ne discende che non hanno rilievo i semplici sospetti e dubbi di condizionamento psicologico del giudice e delle persone che partecipano al processo e che la turbativa per la serenità di giudizio non deve avere soltanto carattere "potenziale", ma concreto, diventando un dato effettivamente inquinante del processo, tale da rendere inevitabile l'incidenza sull'imparzialità del giudice (S.U. n. 13687 del 28/01/2003; Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015, Sigmund, Rv. 262278).

Alla luce di tali principi ritiene il collegio che la situazione esposta, per quanto articolata, risalente e complessa, non sia riconducibile alla nozione di "grave situazione locale" richiesta dalla legge, in quanto è lo stesso ricorrente a prospettare che la persecuzione giudiziaria sarebbe stata ordita dai suoi avversari politici, artefici di esposti che hanno originato numerosi processi, definiti con provvedimenti di archiviazione e con sentenze di proscioglimento, cui sopravvive il processo in corso.

E' dunque, lo stesso ricorrente a smentire la tesi dell'inquinamento ambientale e di una Procura assolutamente compatta ed accanita nei suoi confronti per la supposta necessità di compiacere i suoi avversari, dimenticando la doverosità di esperire indagini a fronte di ogni notizia di reato.

Anche le accuse di parzialità e di gravi omissioni, se non addirittura di reati, commessi nell'espletamento delle indagini, attengono al processo e legittimano le iniziative già intraprese dal ricorrente, ma sfuggono alla dimensione ambientale di grave contaminazione in grado di incidere sul regolare svolgimento del processo, cosicché la situazione denunciata non rientra, per difetto di latitudine e di effetti destabilizzanti, nella cornice normativa neppure se vi si inserisce anche il collegio giudicante, come fa il ricorrente, in forza di supposizioni, di collegamenti e di una lettura, soggettivamente orientata, di comportamenti, smentiti dagli atti.

Il verbale e la trascrizione dell'udienza del 7 dicembre 2016 smentiscono la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente, risultando che il rinvio fu richiesto da tutti i difensori, che concordarono sulla necessità di una trattazione congiunta del processo e prestarono il consenso alla sospensione dei termini di prescrizione; altrettanto, lineare risulta la spiegazione fornita dal Presidente del Collegio circa la irrivalenza di qualsiasi attività processuale in un'udienza rinviata in via preliminare e, proprio la circostanza che sia stato consentito, comunque, al ricorrente di rendere le dichiarazioni spontanee dà conto della fuorviante interpretazione dei fatti proposta dal ricorrente.

Analoga prospettiva fonda i motivi di sospetto nutriti nei confronti di un componente del collegio in forza di un supposto risentimento, collegato ai rapporti tra la sua famiglia di origine e quella dei suoceri del ricorrente, risalenti

ad oltre trent'anni fa, dei quali il magistrato ha precisato di non avere alcun ricordo.

Pertanto, gli elementi evidenziati sono inidonei, nei termini prospettati dal ricorrente, ad integrare la situazione di grave compromissione ambientale richiesta dalla legge, risultando frutto di sospetti e meramente supposto l'indiretto e potenziale effetto sulla serenità ed imparzialità di giudizio del collegio, derivante dalla ricostruzione offerta.

Non sussistono quindi, gli estremi per la rimessione del processo, in quanto il prospettato rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice risulta fondato su timori e sospetti, non su fatti oggettivi gravi, dotati di intrinseca capacità dimostrativa e causale.

All'inammissibilità della richiesta consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 26/09/2017.

Il Consigliere estensore

Anna Criscuolo



Il Presidente

Vincenzo Rotundo


